



PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Approvato con delibera C.C. n° 1 del 11/01/2013, pubb. B.U.R.L. n° 20 del 15/05/2013

ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005, n° 12 e ss. mm. e. ii.

VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DELLE REGOLE DEL PGT - 2021

Verifica di assoggettabilità a VAS
Rapporto preliminare

ESTENSORE VARIANTE

Arch. Antonio Rubagotti

COLLABORATORI

Matteo Rizzi

Geom. Roberto Fiore

Il Sindaco

Il Responsabile del Procedimento

Il Segretario

Adottato con delibera del C.C. n° del.....

Approvato con delibera del C.C. n° del.....

Pubblicato sul B.U.R.L. n° del.....

ESTENSORE P.G.T.

Arch. Mario Finocchio

2 0 2 1 (ns. rif. 546-U)



INDICE

1. INTRODUZIONE.....	3
1.1 LO SVILUPPO SOSTENIBILE.....	3
1.2 LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE.....	4
1.3 LA VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS E LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS NELL'ORDINAMENTO REGIONALE.....	5
1.4 MOTIVAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL DOCUMENTO.....	7
2. FASE 1 - ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI	8
2.1 AMBITO DI INFLUENZA DELLA VARIANTE E INTERFERENZA CON I SITI RETE NATURA 2000	8
2.2 DEFINIZIONE DEI TEMI AMBIENTALI.....	8
2.3 IL QUADRO CONOSCITIVO DELLA VAS DEL PGT VIGENTE	9
3. FASE 2: AREA OGGETTO DI VARIANTE E VALUTAZIONE PRELIMINARE	10
3.1 DESCRIZIONE DELLA VARIANTE E VALUTAZIONE PRELIMINARE.....	10
3.2 DEFINIZIONE DELLE AZIONI DI VARIANTE	14
4. FASE 3: QUADRO DI RIFERIMENTO CONOSCITIVO	14
4.1 VERIFICA PRELIMINARE	14
4.2 ASPETTI METODOLOGICI.....	16
4.3 ASPETTI CONOSCITIVI	18
5. FASE 4: VALUTAZIONE AMBIENTALE E MISURE DI MITIGAZIONE.....	22
5.1 INTRODUZIONE.....	22
5.1.1 TIPIZZAZIONE DEGLI EFFETTI.....	22
5.1.2 CONVERSIONE QUANTITATIVA	24
5.1.3 SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI.....	25
5.2 VALUTAZIONE PUNTUALE.....	26
5.3 MISURE DI MITIGAZIONE, COMPENSAZIONE O MIGLIORAMENTO E SPECIFICAZIONI.....	26
5.4 QUADRO SINOTTICO DEL PROCESSO VALUTATIVO DELLE AZIONI DI VARIANTE	26
6. CONCLUSIONI.....	27
ALLEGATO A.....	28
ALLEGATO B.....	30

1. INTRODUZIONE

La presente documentazione viene prodotta in occasione della redazione della variante puntuale al Piano delle Regole (PdR) del Piano di Governo del Territorio (PGT) del comune di Brandico, in provincia di Brescia.

Il presente documento viene redatto al fine di verificare l'assoggettabilità della variante allo strumento urbanistico a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi delle disposizioni vigenti e viene articolato attraverso una preliminare presentazione della situazione normativa seguita da un'approfondita analisi delle fasi di studio.

1.1 LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Con il concetto di sviluppo sostenibile s'intende un modello di crescita universalmente accettabile dal punto di vista di molteplici variabili analizzate contemporaneamente, comprendendo nel concetto di sostenibilità l'insieme delle interazioni tra le attività umane, la loro dinamica e le ricadute sulla biosfera, che generalmente si esprimono all'interno di una scala temporale più ampia. Il concetto di sviluppo sostenibile nasce nel 1987 con il Rapporto Brundtland (World Commission on Environment and Development, 1987) in cui viene definito come:

- uno sviluppo in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni;
- un processo nel quale lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico ed il cambiamento istituzionale sono tutti in armonia ed accrescono le potenzialità presenti e future per il soddisfacimento delle aspirazioni e dei bisogni umani.

Sostenibilità e sviluppo sono quindi chiamate a coesistere in quanto la prima è condizione indispensabile per la realizzazione di uno sviluppo duraturo, dato che la disponibilità delle risorse e del capitale naturale valutate sull'attuale modello di sviluppo risulta tale da impedirne il mantenimento e l'accrescimento nel tempo. Dal 1987 il concetto di sviluppo sostenibile è divenuto elemento programmatico fondamentale di un insieme di documenti internazionali, comunitari e nazionali, fino ad essere inserito all'interno della Costituzione Europea (Roma, 29 ottobre 2004), tra i cui obiettivi si specifica che "l'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente" (art.I-3). Lo sviluppo sostenibile si caratterizza, quindi, per una visione dinamica secondo la quale ogni cambiamento deve tenere conto dei suoi effetti sugli aspetti economici, ambientali e sociali, che devono tra loro coesistere in una forma di equilibrio. Di conseguenza lo sviluppo sostenibile non deve intendersi come meta da raggiungere, ma piuttosto come un insieme di condizioni che devono essere rispettate nel governo delle trasformazioni del pianeta. Di questo insieme di condizioni fa parte significativa l'assunzione di obiettivi espliciti di qualità e di quantità dei beni ambientali, calibrati in base al loro mantenimento a lungo termine. Tali obiettivi di mantenimento dei beni ambientali devono essere integrati in tutte le decisioni di trasformazione e sviluppo che traggono origine dai piani e dai programmi (Progetto ENPLAN).

1.2 LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE

In ottemperanza dei contenuti della legge delega in materia ambientale (Legge 15 dicembre 2004, n. 308, Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), lo Stato Italiano recepisce la Direttiva comunitaria 42/2001/CE con il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n.152, Norme in materia ambientale. Al Titolo II della Parte II, denominato La Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS), sono specificate le modalità di svolgimento della verifica di assoggettabilità, i contenuti del rapporto preliminare, le modalità di svolgimento delle consultazioni, la procedura di valutazione del piano o del programma e del rapporto, le modalità di espressione del parere motivato, le modalità di informazione sulla decisione ed i contenuti del monitoraggio. In linea con le previsioni della direttiva comunitaria, il Decreto prevede altresì che “la fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione” (articolo 11). All'interno del testo del DLgs 152/2006 viene altresì specificato che per i piani e i programmi per cui deve essere prevista una valutazione ambientale “che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente” (articolo 6), attraverso l'istituto della Verifica di assoggettabilità. Al fine di espletare tale procedura, “l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un Rapporto Preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del D.Lgs. n.4/2008 (Tabella 0.2.1)”, sulla base del quale l'autorità competente, tenuto conto del parere dei soggetti competenti in materia ambientale e delle osservazioni pervenute, “verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente e emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione (VAS) e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni”. I criteri per la verifica di assoggettabilità di piani/programmi secondo il summenzionato allegato I (tabella 0.2.1) sono ripartiti in due gruppi attinenti alle caratteristiche del piano/programma ed alle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate. Valutando le caratteristiche del piano o del programma, si deve tener conto dei seguenti elementi:

- in quale misura esso stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura esso influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza per l'integrazione delle considerazioni ambientali, anche per promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti ad esso;
- la sua rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad esempio, piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

Sempre in ordine ai criteri di riferimento, valutando le caratteristiche degli impatti attesi e delle aree potenzialmente interessate, si deve tener conto dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute o per l'ambiente (ad esempio in caso di incendi);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

1.3 LA VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS E LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS NELL'ORDINAMENTO REGIONALE

A fronte del recepimento delle indicazioni della Direttiva comunitaria 42/2001/CE interessante la VAS avvenuto da parte dello Stato Italiano solo nel 2006, alcune regioni hanno anticipato la legislazione nazionale legiferando autonomamente in materia. Tra queste anche la Regione Lombardia, la cui legislazione in tema urbanistico (Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, Legge per il governo del territorio) introduce, “al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, [...] la valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione di piani e programmi” (articolo 4). In argomento è opportuno considerare altresì che la Legge Regionale 13 marzo 2012, n. 4, Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico - edilizia, ha modificato tale articolo, introducendo il comma 2bis, in cui viene previsto che “le varianti al piano dei servizi, di cui all'articolo 9, e al piano delle regole, di cui all'articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)”. Successivamente, ripercorrendo nel merito le disposizioni in materia di cui alla Direttiva 42/2001/CE, la Regione Lombardia ha ulteriormente specificato i contenuti della VAS all'interno della Deliberazione di Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. 8/351, Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi. Infine, in ottemperanza a quanto previsto dalla stessa DCR 8/351/2007, con Deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2007, n. 8/6420, modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 8/10971 prima e dalla Deliberazione di Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 9/761 poi, è stata articolata ulteriormente la procedura di VAS per gli strumenti di pianificazione ed è stato chiarito il coordinamento con altre procedure (Valutazione di Impatto Ambientale - VIA, Valutazione di Incidenza - VIC e Autorizzazione Ambientale Integrata - AIA), oltre ad essere fornite indicazioni sull'Autorità competente per la VAS e sui soggetti da coinvolgere nella Conferenza di Verifica. La DGR 9/761/2010 conferma inoltre la regolamentazione regionale alla terminologia utilizzata dal DLgs 152/2006, introducendo l'istituto della Verifica di assoggettabilità a VAS (in luogo della Verifica di esclusione dalla VAS), per il cui espletamento deve essere redatto il Rapporto Preliminare (in luogo del Documento di sintesi). Infine, in relazione alla modifica alla LR 12/2005 introdotta dalla LR 4/2012, con Deliberazione di Giunta Regionale 25 luglio 2012, n. 9/3836

(pubblicata sul BURL n. 31 Sezione Ordinaria del 03 agosto 2012), è stato approvato l'Allegato 1u, denominato Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Variante al piano dei servizi e piano delle regole. All'interno dell'allegato 1u vengono elencate le fattispecie di varianti a Piano dei Servizi (PdS) e PdR da non assoggettare a VAS ed a Verifica di assoggettabilità a VAS; il punto 2.3 della DGR IX/3836/2012 stabilisce che sono escluse dalla valutazione ambientale e dalla verifica di assoggettabilità le varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole rientranti nelle casistiche di seguito previste.

a. Modifiche degli elaborati di piano finalizzate:

- alla correzione di errori materiali e rettifiche;
- all'adeguamento e aggiornamento cartografico, all'effettiva situazione fisica e morfologica dei luoghi, ivi inclusi gli effettivi perimetri dei boschi, o per rettifica dei perimetri di ambiti o piani attuativi derivanti dalle effettive risultanze catastali e delle confinanze;
- al perfezionamento dell'originaria previsione localizzativa di aree per servizi e attrezzature pubbliche di interesse pubblico o generale, anche a seguito delle risultanze catastali e delle confinanze;
- ad interpretazioni autentiche di disposizioni normative tra loro contrastanti o comunque che necessitano di chiarimento da parte del Consiglio Comunale;
- specificare la normativa di piano, nonché a renderla congruente con disposizioni normative sopravvenute, eccettuati espressamente i casi in cui ne derivi una rideterminazione ex novo della disciplina delle aree;
- ad individuare ambiti territoriali in attuazione di disposizioni di legge statale e regionale.

b. Modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale.

c. Variazioni allo strumento urbanistico comunale finalizzate:

- all'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso;
- a garantire la cessione o retrocessione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, qualificate come improprie o inserite nei piani di alienazione o valorizzazione immobiliare delle amministrazioni comunali.

d. Modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

e. Variazioni dirette all'individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978 n. 457 o dirette a modificare le modalità di intervento delle suddette zone, nel caso in cui non concretino ristrutturazione urbanistica, incremento di peso insediativo e riduzione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale.

f. Varianti che prevedono, esclusivamente, la riduzione degli indici urbanistici e delle volumetrie.

Il successivo paragrafo 4 del presente documento analizza l'attinenza delle singole azioni di variante rispetto alle casistiche previste dalla normativa regionale riguardo alla non necessità di procedere con la verifica di

assoggettabilità. L'articolato ordinamento normativo sopra descritto dispone pertanto che, al fine di procedere alla verifica di assoggettabilità a VAS, a seguito degli atti ufficiali deliberativi di avvio del procedimento e individuazione dei soggetti interessati, l'Autorità procedente predispone un Rapporto Preliminare al cui interno vengono esplicitate, in rapporto alle variazioni su piani/programmi, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, dando riscontro altresì di eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC e Zone di Protezione Speciale - ZPS). Al fine di poter procedere all'espressione di parere di merito, il Rapporto Preliminare viene messo a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati per mezzo digitale. Sulla scorta di responsi, osservazioni e pareri, l'Autorità competente, d'intesa con l'Autorità procedente, si pronuncia con atto formale reso pubblico rispetto alla necessità di valutare piani/programmi attraverso il procedimento di VAS. In caso di non assoggettamento a VAS, l'Autorità procedente tiene conto di eventuali indicazioni contenute nel provvedimento di verifica, che diventa parte integrante della variante al piano/programma.

1.4 MOTIVAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL DOCUMENTO

La variante puntuale al Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio del Comune di Brandico, rientrando nelle fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6 del DLgs 152/2006 ed interessando piccole aree a livello locale, è soggetta a verifica di assoggettabilità a VAS. **Il presente documento assume quindi i contenuti del Rapporto Preliminare per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'articolo 12 del DLgs 152/2006 e della DGR IX/3836/2012.** In relazione alle previsioni di variante e alla localizzazione dei siti della Rete Natura 2000, e richiamando per intero tutto quanto svolto in merito nel successivo paragrafo 2.1, si evidenzia che non si ritiene necessaria l'attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza. Il presente documento, al fine di rispettare le disposizioni regolamentarie, viene organizzato in quattro fasi successive e logicamente conseguenti:

- Fase 1. analisi delle componenti ambientali: definizione del quadro di riferimento alla base della valutazione;
- Fase 2. analisi delle caratteristiche delle varianti: descrizione analitica delle caratteristiche e dei contenuti delle varianti, con conseguente valutazione preliminare;
- Fase 3. definizione del quadro di riferimento conoscitivo e programmatico: determinazione delle condizioni conoscitive ambientali e territoriali che rappresentano gli elementi che possono essere impattati dai contenuti oggetto di valutazione, al fine di caratterizzarne lo stato senza l'applicazione della modifica;
- Fase 4. redazione di valutazione ambientale: momento di stima delle modificazioni potenzialmente indotte dall'attuazione delle varianti ed eventuale definizione delle misure di mitigazione. Tale fase rappresenta la vera e propria valutazione ambientale delle scelte della variante, condotta al fine di individuare gli effetti indotti sul sistema ambientale e territoriale circostante e di definire, ove necessarie, le misure di mitigazione e/o compensazione necessarie per eliminare o ridurre al minimo gli effetti negativi potenzialmente indotti.

2. FASE 1 - ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI

2.1 AMBITO DI INFLUENZA DELLA VARIANTE E INTERFERENZA CON I SITI RETE NATURA 2000

L'ambito di influenza della variante oggetto della presente valutazione è rappresentato dagli ambiti produttivi consolidati del territorio che constano essere direttamente interessati, nella sostanza, da variazioni normative rivolte all'incremento delle potenzialità edificatorie presso lotti già saturi e, per singole e specifiche tipologie di attività produttive precisamente localizzate e contenute, l'incremento dei parametri altimetrici di zona; le modifiche introdotte non alterano significativamente lo stato urbanistico definito dallo strumento urbanistico in vigore; a livello strettamente ambientale, tutte le azioni di variante possono ritenersi sostanzialmente ininfluenti (si rimanda in ogni caso agli approfondimenti di merito svolti nel corso del presente documento).

In territorio amministrativo e censuario del Comune di Brandico non sono presenti siti della Rete Natura 2000. In particolare, né in territorio di Brandico, né nei comuni contermini sono presenti Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone di Protezione Speciale (ZPS). Il Sito di Interesse Comunitario, nonché la Zona di Protezione Speciale, più prossimo al territorio comunale risulta essere in comune di Roccafranca, dove è presente il sito IT2060015 "Bosco de l'Isola", ad oltre 10 km dal confine amministrativo di Brandico. Ciò visto, tenuto peraltro conto dei contenuti della variante in disamina, ai fini della presente analisi **non si ritiene necessaria l'attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza**.

2.2 DEFINIZIONE DEI TEMI AMBIENTALI

Le componenti ambientali rappresentano gli aspetti ambientali, economici e sociali che costituiscono la realtà del territorio comunale.

Le componenti ambientali sono state definite in coerenza con quanto riportato nel Rapporto Ambientale di VAS del PGT vigente, opportunamente integrate alla luce dei più recenti capisaldi funzionali alla sostenibilità delle previsioni di natura urbanistico-edilizia, ovvero:

1. emissioni;
2. ambiente idrico;
3. suolo;
4. flora, fauna e biodiversità;
5. paesaggio e beni culturali;
6. agricoltura e foreste;
7. traffico e clima acustico;
8. rifiuti;
9. vincoli;
10. pianificazione sovraordinata.

2.3 IL QUADRO CONOSCITIVO DELLA VAS DEL PGT VIGENTE

Il comune di Brandico è dotato di proprio Piano di Governo del Territorio redatto ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, e ss. mm. e ii.

Tale strumento è stato adottato in data 31 luglio 2012 con delibera di Consiglio comunale n. 13 (pubblicazione sul BURL n. 34 – Serie Avvisi e Concorsi – del 22 agosto 2012) ed approvato in data 11 gennaio 2013 con delibera di Consiglio comunale n. 1; ai sensi di Legge, con la conseguente pubblicazione sul BURL n. 20 – Serie Avvisi e Concorsi – del 15 maggio 2013 il PGT originario entrava effettivamente in vigore.

A seguito dell'approvazione dell'aggiornamento dei Piani delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari di cui alle delibere del Consiglio comunale n. 21 del 17/06/2016 e n. 37 del 27/11/2017, sono state apportate distinte varianti puntuali al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi attraverso la nuova classificazione in “Ambito territoriale a destinazione prevalentemente residenziale” di aree ed immobili già classificati dal PGT vigente quali “Servizi pubblici”.

Alla data di redazione del presente documento, risulta approvata ed in fase di pubblicazione sul BURL la variante puntuale al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi avviata con DGC n. 3 del 20/01/2021.

La variante oggetto delle presenti valutazioni è stata avviata con la DGC n. 34 del 06/10/2021 (*Avvio procedimento per variante puntuale alle Norme Tecniche di Attuazione del P.G.T. vigente del Comune di Brandico riferita agli ambiti produttivi, unitamente alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005 e ss.mm. e ii.*)

Visti i contenuti della variante in oggetto, si ritiene che gli approfondimenti conoscitivi del Rapporto Ambientale della VAS del PGT originario siano adeguati alle caratteristiche del territorio comunale e si ritiene utile provvedere ad un aggiornamento dei contenuti di tale approfondimento solo in riferimento alle specifiche previsioni di variante, anche alla luce delle caratteristiche intrinseche della stessa, estremamente poco significative dal punto di vista insediativo.

Ciò debitamente premesso, si rimanda pertanto alla VAS del PGT vigente per le matrici di valutazione e la coerenza interna degli obiettivi rispetto alle caratteristiche del territorio.

3. FASE 2: AREA OGGETTO DI VARIANTE E VALUTAZIONE PRELIMINARE

3.1 DESCRIZIONE DELLA VARIANTE E VALUTAZIONE PRELIMINARE

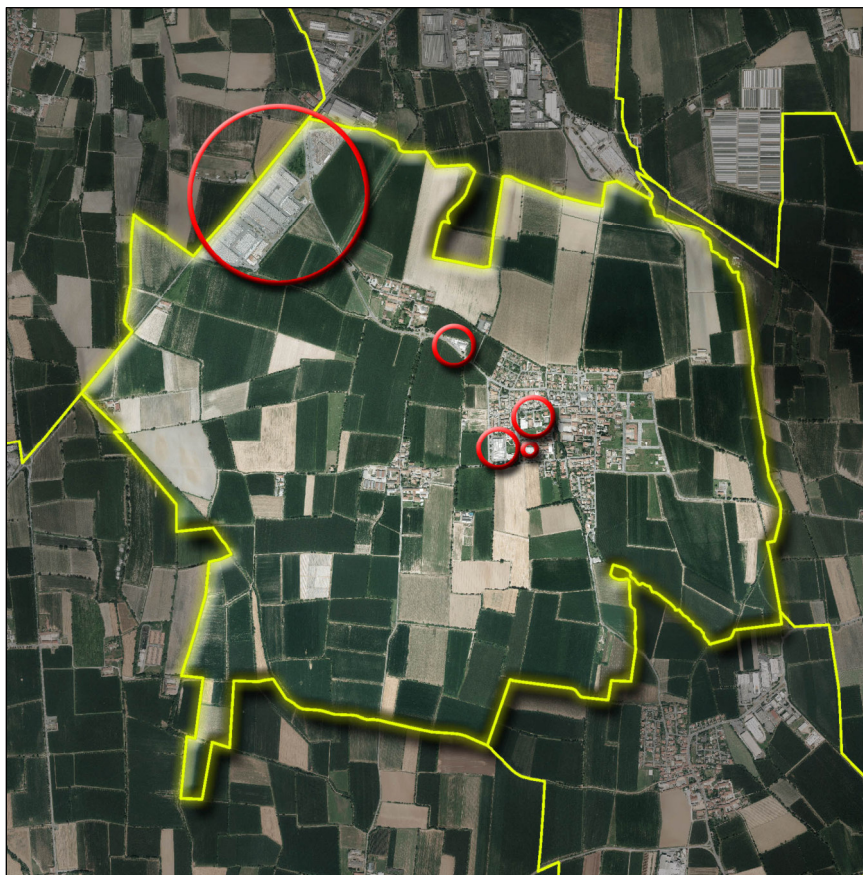
La variante in disamina è costituita da una singola modifica puntuale operata al *corpus* normativo di Piano funzionalmente all'adeguamento dello strumento urbanistico comunale vigente a specifiche esigenze della Pubblica Amministrazione. In base ad una metodologia operativa consolidata, attraverso la relazione urbanistica di variante, la modifica viene esplicitata in approfondimento puntuale e in rapporto al bilancio rispetto ai temi fondamentali della materia urbanistica.

Alla disamina puntuale delle previsioni di variante fanno seguito il bilancio e l'incidenza delle stesse rispetto agli equilibri complessivi dello strumento urbanistico locale, con particolare riferimento alla verifica dell'eventuale incidenza delle scelte dal punto di vista della dotazione di aree a standard pubblico e all'inquadramento della variante rispetto ai vincoli rappresentati dalla legge regionale sul consumo di suolo.

In virtù dei propri caratteri di puntualità, la presente variante non modifica la struttura e la metodologia pianificatoria del PGT vigente, né integra il compendio degli elaborati operativi di Piano, ma li modifica funzionalmente alle strette necessità applicative.

La variante riguarda precisi interventi di adeguamento delle NTA del Piano delle Regole operati all'articolo 24, relativo agli *Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva*.

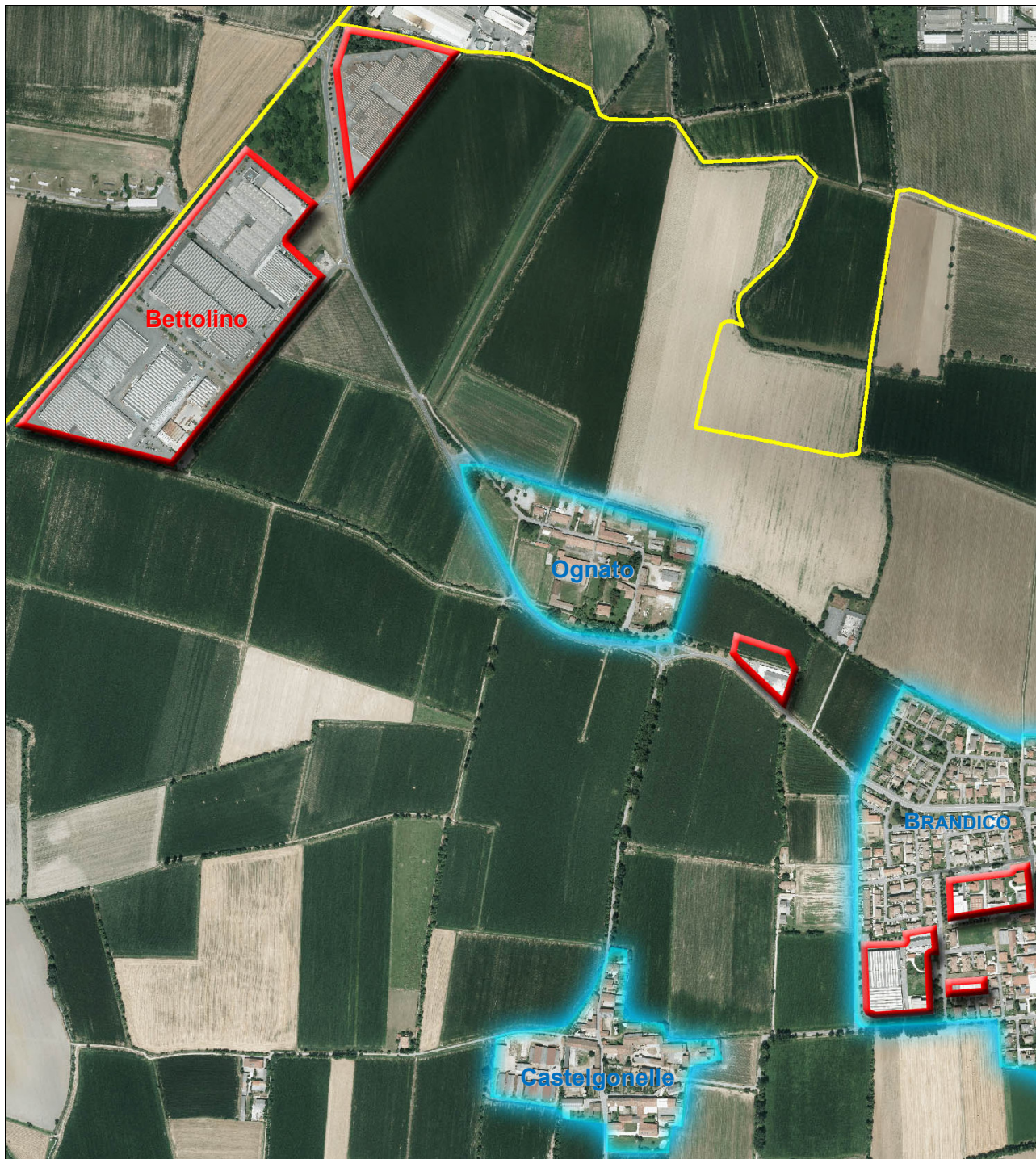
Il mosaico del Piano delle Regole classifica con tale azzonamento gli ambiti territoriali dove già esistono fabbricati con destinazione prevalentemente produttiva di carattere artigianale ed industriale, dei quali si prevede



il completamento edificatorio per lo sviluppo funzionale delle singole necessità aziendali.

Lo stato di fatto disloca tali realtà sia presso aree dedicate del territorio amministrativo comunale, sia entro enclavi del nucleo urbano consolidato principale, oltre che rilevare la presenza di sporadiche realtà adeguatamente delocalizzate rispetto al *continuum* abitativo. Presso l'elaborazione a lato, operata su ortofotocarta, si localizzano gli insediamenti produttivi esistenti sul territorio comunale, opportunamente evidenziato.

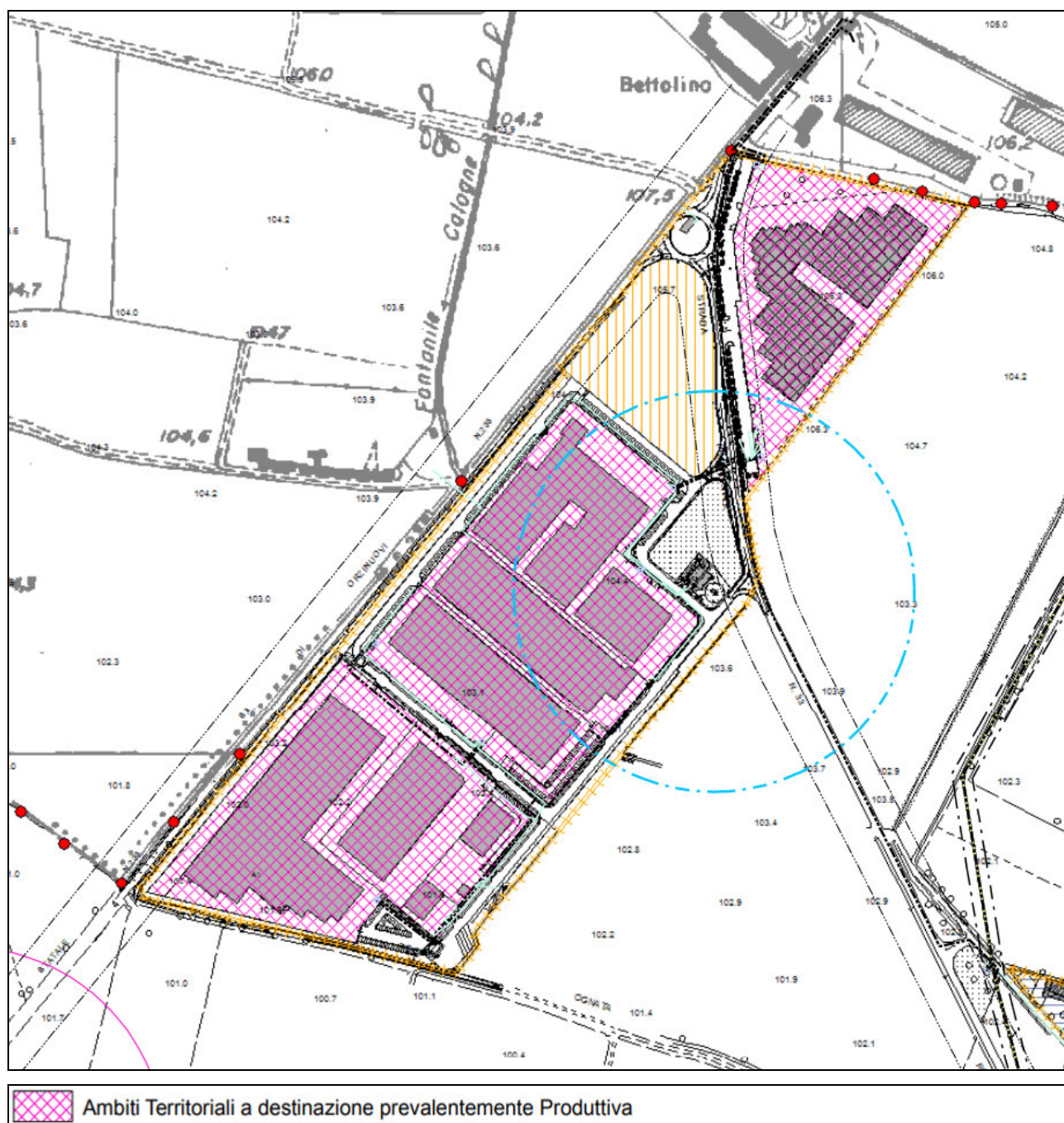
Presso l'elaborazione a seguire, operata su ortofotocarta, si definiscono gli insediamenti produttivi esistenti sul territorio comunale (in rosso) e si individuano i principali centri abitati del Comune (Brandico centro, Castelgonelle e Ognato, in azzurro), oltre che la zona industriale di Bettolino, al margine nord-ovest del confine amministrativo comunale.

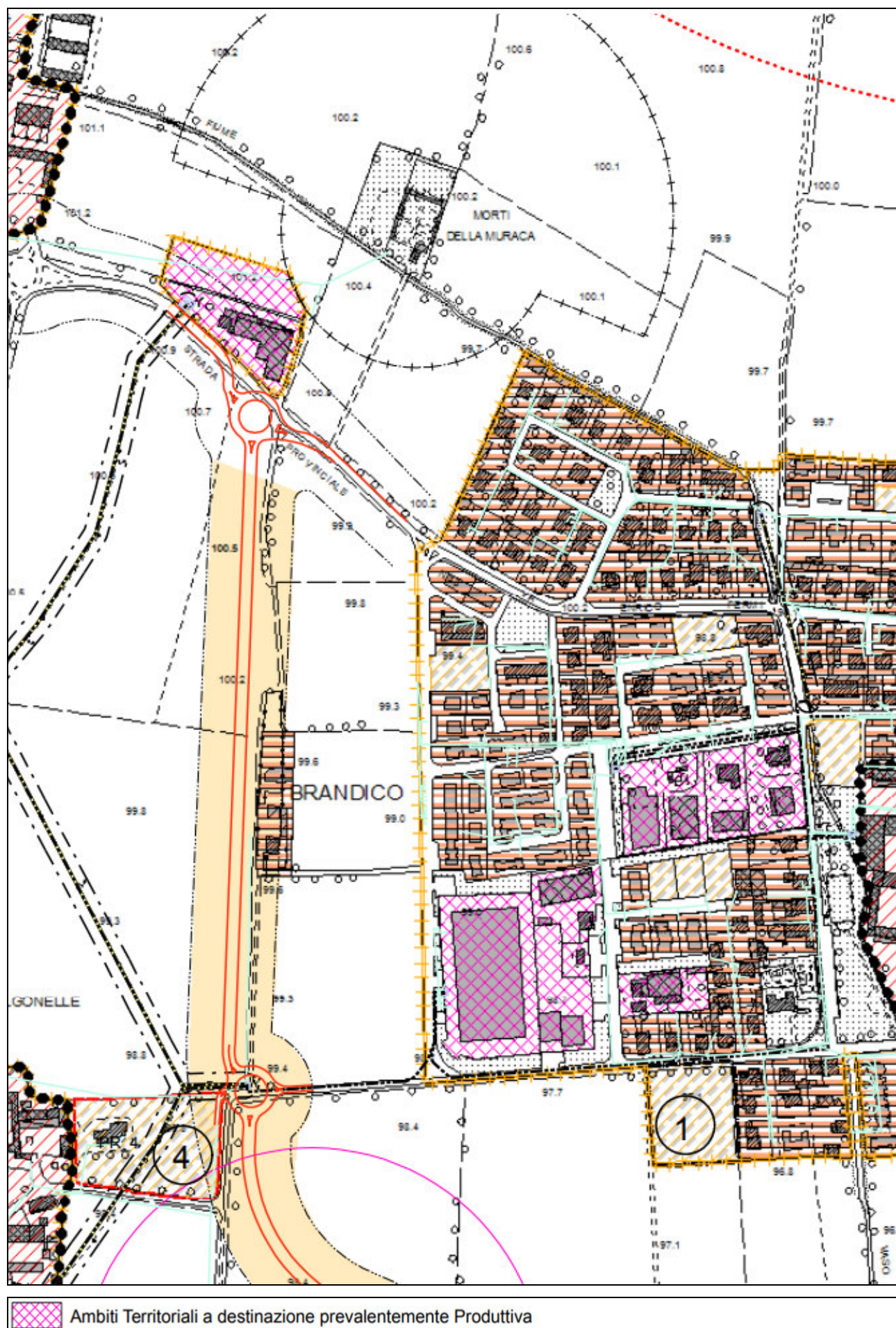


La zona industriale di Bettolino costituisce il vero e proprio polo produttivo comunale. In tale località le realtà insediate si ubicano adeguatamente lontano dai nuclei urbani con prevalente funzione abitativa e risultano adeguatamente servite dalla rete della mobilità su gomma, che ne smista il traffico indotto lungo assi principali di immediata distribuzione verso i territori contermini. Analogamente estraneo ai centri urbani è il piccolo polo sito nella zona tra i nuclei abitati di Brandico centro e Ognato, a sud del Cimitero comunale, sito in corrispondenza

del previsto sistema a rotatoria del tratto terminale nord della prevista bretella infrastrutturale di bypass del centro abitato principale. Le ulteriori realtà produttive del sistema economico locale si situano nel settore sud-occidentale del consolidato del capoluogo comunale; al margine sud-ovest del predetto settore, alla confluenza tra via X Giornate e via Agostino Gallo, sono attive le attività maggiormente consistenti, separate dal tessuto prevalentemente residenziale a nord e ad est da idonee fasce verdi di mitigazione e dalla viabilità esistente. Maggiormente inserite nel consolidato abitativo sono invece ulteriori attività da tempo attive sul territorio, attorno alle quali è avvenuta in seguito l'espansione residenziale a definire un tessuto urbano consolidato compatto, omogeneo e regolare caratterizzato però da tali episodi conurbativi. Anche in questi casi, in parte, la conurbazione è mitigata da fasce mitigative esistenti o previste dal PGT.

(A seguire si riportano alcuni estratti della cartografia operativa del PdR vigente rappresentativi delle zone produttive consolidate comunali).





In ordine alle recenti emanazioni regionali in tema di controllo e riduzione delle previsioni di consumo di suolo contenute nella strumentazione urbanistica comunale, anche sulla base di specifiche necessità manifestate dagli operatori privati del settore industriale attivi sul territorio di Brandico, l'Amministrazione comunale ha manifestato la volontà di procedere ad un adeguamento puntuale delle norme operative di zona riferite agli ambiti produttivi consolidati funzionalmente ad uno sviluppo delle realtà esistenti ammissibile ad ottimizzazione del territorio già sottratto alla naturalità ed all'attività agricola.

Viste le caratteristiche allo stato di fatto delle attività ricomprese negli *Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva* di cui all'articolo 24 delle NTA del PdR e comparatele con i relativi indici e parametri, è stato ritenuto congruo agire sui parametri e sugli indici in vigore aumentando il carico insediativo potenziale dei luoghi, in caso di lotti saturi, in misura commisurata alle esigenze di controllo dello sviluppo di tali attività.

Nello specifico, la norma proposta in variante interviene incrementando su tutti gli ambiti omogeneamente regolamentati dall'articolo 24 delle NTA la superficie coperta e la slp massime ammissibili, mentre, coordinatamente alle esigenze di tutela paesaggistica, prevede l'aumento del parametro relativo all'altezza massima ammissibile esclusivamente per necessità connesse ad attività particolari e, comunque, esclusivamente presso specifiche aree del territorio comunale.

A livello operativo, la subvariante si espleta nella sola modifica puntuale all'articolo 24 delle NTA. L'atto del PGT di riferimento in relazione ai contenuti della modifica è il solo Piano delle Regole. Si evidenzia che in ordine alla metodologia di computo del PGT vigente, la variante, agendo in particolare sui parametri di incremento percentuale di slp e sc nei lotti saturi, non determina variazione significativa al dimensionamento generale di Piano. Inoltre, per effetto dei propri contenuti operativi, la variante non incide sulla dotazione di aree ed attrezzature per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale. Infine, la variante, di tipo normativo, non incide sulle previsioni di consumo di suolo del PGT vigente.

3.2 DEFINIZIONE DELLE AZIONI DI VARIANTE

Funzionalmente allo snellimento del processo valutativo di cui al presente documento, le modifiche introdotte dalla variante possono essere accorpate e valutate nel complesso.

4. FASE 3: QUADRO DI RIFERIMENTO CONOSCITIVO

4.1 VERIFICA PRELIMINARE

Dal punto di vista metodologico si precisa che ogni modificazione individuata è stata valutata rispetto ai contenuti del punto 2.3 della DGR IX/3836/2012 richiamati al precedente paragrafo 1.3 "La Verifica di esclusione da VAS e la Verifica di assoggettabilità a VAS nell'ordinamento regionale" del presente documento. Ciò al fine di determinare quali delle modifiche puntuali che articolano la variante in disamina debbano ritenersi effettivamente oggetto di verifica di assoggettabilità a VAS. A tal fine, si procede alla verifica puntuale dell'eventuale attinenza dei contenuti di variante rispetto ai disposti di cui sopra, mediante quadro sinottico.

QUADRO SINOTTICO PER L'ESCLUSIONE DELLE MODIFICHE PUNTUALI DELLA VARIANTE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE E DALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ AI SENSI DEL PUNTO 2.3 DELLA DGR IX/3836/2012			
<i>Lettere</i>	<i>Alinea</i>	<i>Disposti</i>	<i>Attinenza</i>
a.	I	Correzione di errori materiali e rettifiche	/
	II	Adeguamento e aggiornamento cartografico all'effettiva situazione fisica e morfologica dei luoghi, ivi inclusi gli effettivi perimetri dei boschi, o per rettifica dei perimetri di ambiti o piani attuativi derivanti dalle effettive risultanze catastali e delle confinanze	/
	III	Perfezionamento dell'originaria previsione localizzativa di aree per servizi e attrezzature pubbliche di interesse pubblico o generale, anche a seguito delle risultanze catastali e delle confinanze	/
	IV	Interpretazioni autentiche di disposizioni normative tra loro contrastanti o comunque che necessitano di chiarimento da parte del Consiglio Comunale	/
	V	Specificare la normativa di piano e renderla congruente con disposizioni normative sopravvenute, eccettuati espressamente i casi in cui ne derivi una rideterminazione ex novo della disciplina delle aree	/
	VI	Individuare ambiti territoriali in attuazione di disposizioni di legge statale e regionale	/
b.	/	Modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale	/
c.	I	Apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso	/
	II	Garantire la cessione o retrocessione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, qualificate come improprie o inserite nei piani di alienazione o valorizzazione immobiliare delle amministrazioni comunali	/
d.	/	Modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere	/
e.	/	Variazioni dirette all'individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978 n. 457 o dirette a modificare le modalità di intervento delle suddette zone, nel caso in cui non concretino ristrutturazione urbanistica, incremento di peso insediativo e riduzione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale	/
f.	/	Riduzione degli indici urbanistici e delle volumetriche	/

Ai sensi del punto 2.3 della DGR IX/3836/2012 le modifiche operate dalla variante, per quanto poco significative sia a livello puntuale che complessivo, non possono ritenersi escludibili dalla presente verifica di assoggettabilità.

4.2 ASPETTI METODOLOGICI

Al fine di garantire la corretta valutazione della variante circostanziando gli elementi che potrebbero determinare effetti negativi spazialmente localizzabili, è stato condotto un approfondimento delle caratteristiche ambientali e territoriali sia delle aree direttamente interessate dalle modifiche sia di un adeguato intorno (area di studio) all'interno del quale possono essere attesi effetti apprezzabili dall'attuazione delle trasformazioni urbanistiche. A fronte dell'approvazione del PGT, gli elementi conoscitivi in esso contenuti vengono ritenuti ancora adeguati alla descrizione delle caratteristiche del territorio comunale e pertanto le indagini conoscitive sono state condotte a partire da quanto riportato nel Rapporto Ambientale di VAS del PGT vigente, aggiornandole eventualmente ed approfondendole in relazione alla specificità della variante in oggetto come anticipato al precedente paragrafo 2.2 del presente documento. L'analisi conoscitiva condotta ha riguardato l'individuazione e l'approfondimento degli elementi di particolare interesse, pregio e/o valenza che caratterizzano ciascuna area di studio e le principali criticità ambientali e territoriali; per quanto concerne le tematiche riconducibili in modo generico all'intero territorio comunale (quali, ad esempio, qualità dell'aria, qualità delle acque superficiali, rifiuti, ecc...) si rimanda invece ai contenuti del Rapporto Ambientale del PGT vigente. Nella tabella a seguire vengono riportati i richiami ai dati conoscitivi riferiti alle componenti ambientali così come rinvenibili all'interno di tale documento che, come dichiarato, è stato assunto quale riferimento per la costruzione del quadro conoscitivo.

La tabella a seguire rappresenta pertanto la griglia per la costruzione del quadro conoscitivo di riferimento; in essa sono riportati i richiami agli elaborati che sono stati assunti come fonte per la redazione del presente documento.

<i>Componenti ambientali</i>		<i>Documentazione di riferimento</i>	
Aria	Emissioni	VAS	Rapporto ambientale
Acqua	Ambiente idrico	VAS	Rapporto ambientale
		DdP	Il sistema dei vincoli
		DdP	Tavola paesistica del PGT
		PdS	Reti tecnologiche
Suolo	Uso del suolo	VAS	Rapporto ambientale
		PGT	Norme tecniche di attuazione
		DdP	Vincoli
	Consumo di suolo	DdP	Carta del consumo di suolo
	Fattibilità geologica	DdP	Fattibilità geologica per le azioni di piano
Flora, fauna e biodiversità	Sistema territoriale	VAS	Rapporto ambientale
		PTCP	Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio
		PTCP	Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico
		PdR	Ricognizione e classificazione del territorio comunale
	Rete ecologica	VAS	Rapporto ambientale
		PTR	Rete ecologica regionale
		PTCP	Rete ecologica provinciale
		PTCP	Rete verde paesaggistica
		PTCP	Analisi di supporto alla stesura della rete ecologica
		PTCP	Varchi insediativi

<i>Componenti ambientali</i>		<i>Documentazione di riferimento</i>	
		DdP	Rete ecologica
Paesaggio e beni culturali	Sistema paesistico	VAS	Rapporto ambientale
		PTR	Piano territoriale paesistico regionale
		PTCP	Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio
		DdP	Tavola paesistica del PGT
		DdP	Vincoli
	Beni paesaggistici e culturali	VAS	Rapporto ambientale
		PTCP	Disciplina per la tutela e la valorizzazione di ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio della provincia di Brescia
		PTCP	Repertorio dei beni storico-artistico-culturali della provincia di Brescia
		PTCP	Repertorio: buone pratiche e indirizzi per la riqualificazione paesistico-ambientale
		PTCP	Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio
		PTCP	Rete verde paesaggistica
		DdP	Vincoli
		DdP	Tavola paesistica del PGT
Agricoltura e foreste	Agricoltura	VAS	Rapporto ambientale
		PTCP	Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico
		DdP	Tavola paesistica del PGT
	Foreste	VAS	Rapporto ambientale
		DdP	Vincoli
Traffico e clima acustico	Sistema viario e connessioni	DdP	Tavola paesistica del PGT
		VAS	Rapporto ambientale
	Clima acustico, rumore e vibrazioni	PGR	Classificazione funzionale delle strade e rete TPL
		VAS	Rapporto ambientale
Rifiuti	Produzione di rifiuti	VAS	Rapporto ambientale
Vincoli	Vincoli	DdP	Vincoli
Pianificazione sovraordinata	Coerenza delle previsioni con gli strumenti di pianificazione sovraordinati	VAS	Rapporto ambientale
		PTR	PTPR
		PTCP	Relazione illustrativa
		PTCP	Normativa di Piano
		PTCP	Struttura e mobilità
		PTCP	Ambiti agricoli strategici

Per completezza si allegano i link oggi disponibili per il reperimento di eventuali dati aggiornati relativi ad alcune componenti ambientali, gestiti dagli enti di riferimento:

- qualità dell'aria:

http://www.arpalombardia.it/sites/qaria/_layouts/15/qaria/DettaglioCom.aspx

- qualità dell'acqua:

<http://www.arpalombardia.it/Pages/Acqua.aspx>

4.3 ASPETTI CONOSCITIVI

Per procedere alle opportune verifiche all'oggetto del presente documento in modo quanto più diretto e schematico possibile al fine di agevolarne la comprensione, è stata predisposta una *check list* che contempla gli elementi valutati in sede di VAS del PGT, con particolare riferimento alle componenti ambientali ed ai contenuti del Rapporto Ambientale della VAS del PGT vigente.

Basandosi il presente documento in particolare sui contenuti del predetto Rapporto Ambientale, ritenuti esaustivi anche in considerazione dell'entità delle modifiche allo strumento urbanistico che definiscono la variante in disamina, il processo valutativo qui espletato prevede l'analisi delle singole azioni di variante rispetto – appunto – alle componenti ambientali prese a riferimento, con lo scopo di individuare eventuali interferenze riscontrabili o attese.

In tal senso, le valutazioni di merito rispetto al tema puntualmente trattato vengono – nel tabulato a seguire – espresse mediante le idonee note descrittive, cui deriva la conseguente espressione di valutazione di interferenza, dove:

- la rilevazione di un'**interferenza** viene evidenziata con apposito simbolo grafico ▲;
- la rilevazione di un'**interferenza parziale** viene evidenziata con apposito simbolo grafico ■;
- la rilevazione di un'**assenza di interferenze** viene evidenziata con apposito simbolo grafico ▼.

Preventivamente alla verifica puntuale del rapporto dei contenuti di variante rispetto alle predette tematiche risulta opportuno svolgere brevemente, in virtù degli effettivi contenuti delle modifiche operate al PGT vigente, considerazioni generali. Si ricorda che l'Amministrazione comunale ha manifestato la volontà di procedere ad un adeguamento puntuale delle norme operative di zona riferite agli ambiti produttivi consolidati funzionalmente ad uno sviluppo delle realtà esistenti ammissibile ad ottimizzazione del territorio già sottratto alla naturalità ed all'attività agricola con specifico riferimento alle norme ed ai criteri regionali in tema di controllo e riduzione delle previsioni di consumo di suolo, anche sulla base di specifiche necessità manifestate dagli operatori privati del settore industriale attivi sul territorio di Brandico.

In relazione allo stato di fatto delle attività oggettivamente interessate dalle modifiche (gli *Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva* di cui all'articolo 24 delle NTA del PdR), è stato ritenuto congruo aumentare le percentuali di incremento di slp e sc presso i lotti produttivi saturi; in tal senso, la norma di variante interviene incrementando tali percentuali potenzialmente su tutti gli ambiti omogeneamente regolamentati dall'articolo 24 delle NTA, mentre, coordinatamente alle esigenze di tutela paesaggistica, ne prevede l'aumento del parametro relativo all'altezza massima ammissibile esclusivamente per necessità connesse ad attività specifiche. Assunti i capisaldi della pianificazione quali riferimenti per la valutazione delle proposte di variante si ritiene che, al netto del rispetto delle norme generali di Piano e zona, oltre che di quelle degli studi di settore vigenti, l'aumento degli indici e dei parametri relativi al rapporto di copertura e alla determinazione della slp massima ammissibile per i lotti saturi non presenti discrasie in rapporto alla componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, fatto comunque salvo il rispetto, in sede attuativa, della normativa nazionale e regionale vigente in materia. Intervendendo su areali specificamente individuati e regolamentati dallo strumento urbanistico vigente, le modifiche introdotte, di tipo esclusivamente normativo, non palesano discrasie con il sistema dei vincoli vigenti o

con la zonizzazione acustica dei luoghi e del loro intorno, così come non prefigurano disequilibri rispetto al sistema dei sottoservizi a rete, delle urbanizzazioni e del traffico veicolare atteso in relazione alle quantità incrementali prefigurabili.

Per quel che attiene alle opportune riflessioni in termini paesaggistici ed ecologico-naturalistici è necessario rilevare come la norma di variante agisca entro realtà territoriali ben definite e circoscritte. In tal senso, in relazione allo stato dei luoghi, l'aumento non significativo degli indici non fa prefigurare possibili azioni di stravolgimento del paesaggio e degli assetti ecologici attuali; **l'eventuale aumento di superficie coperta e slp operabile risulta infatti, in ordine alla consistenza dei comparti definiti dal PdR ed allo stato di occupazione degli spazi attuale, attuabile esclusivamente presso parti interstiziali degli insediamenti, senza porre in essere, nel rispetto delle ulteriori norme di Piano, significative problematiche connesse alla percezione degli immobili ovvero all'occlusione di varchi superstiti della rete ecologica locale.**

Diverso è l'impatto attendibile in relazione all'incremento dell'altezza massima ammissibile di zona. Ritenendo l'eventuale incremento dei valori ammissibili in prossimità dei centri abitati o comunque in spazi in rapporto visivi con essi non adeguato, si è ritenuto di limitare la possibilità di aumento del parametro altimetrico esclusivamente per specifiche tipologie di attività e solo presso le aree del polo produttivo del Bettolino, che definisce adeguatamente un episodio isolato dagli assi e dai recettori della fruizione paesaggistica.

Per quanto sopra svolto, con specifico riferimento all'effettivo tenore dei contenuti di variante, è possibile sin d'ora escludere la presenza di aspetti discrasici rispetto alle componenti ambientali; in ogni caso, si procede di seguito al riscontro dei singoli temi di rilievo.

<i>Componenti ambientali</i>	<i>Considerazioni in merito all'incidenza rilevata o attesa</i>	<i>Interferenze</i>
1 Aria		
Emissioni	In relazione alle quote incrementali presso lotti saturi afferenti a realtà produttive consolidate, non si ritiene che i contenuti di variante configurino ripercussioni sulla qualità dell'aria, né a livello puntuale, né a livello generale. Parimenti, non si ritengono attendibili incrementi significativi o peggioramenti delle emissioni in atmosfera.	▼
2 Acqua		
Ambiente idrico	Le previsioni di variante non constano determinare pressione rispetto alla componente in oggetto.	▼
3 Suolo		
Uso del suolo	L'uso del suolo allo stato di fatto rapportato alle singole previsioni di variante non evidenzia discrasia alcuna fra queste e la componente ambientale in disamina.	▼

<i>Componenti ambientali</i>	<i>Considerazioni in merito all'incidenza rilevata o attesa</i>	<i>Interferenze</i>
Consumo di suolo	Come specificato puntualmente ed analiticamente nella Relazione illustrativa di variante, la variante non influisce sulle previsioni di consumo di suolo del PGT vigente.	▼
Fattibilità geologica	La variante, di tipo normativo, non influisce sui contenuti della documentazione geologica di Piano né evidenzia discrasie con essa e con le relative norme.	▼
4 Flora, fauna e biodiversità		
Sistema territoriale	Tenuto conto della lieve entità delle previsioni si ritiene che i contenuti della presente variante non palesino interferenze rispetto alle peculiarità e – conseguentemente - alle emergenze degli habitat che caratterizzano il sistema territoriale cui appartiene il territorio comunale.	▼
Rete ecologica	Interessando virtualmente (trattasi di modifiche alla normativa di Piano) aree qualificabili come barriere infrastrutturali ed insediative, i contenuti delle modifiche apportate dalla presente variante non palesano interferenze con il sistema delle connessioni ecologiche.	▼
5 Paesaggio e beni culturali		
Sistema paesistico	In virtù dei contenuti della variante e dello stato di fatto degli immobili e dei luoghi interessati potenzialmente dall'applicazione delle norme di variante, quanto proposto non incide significativamente sui sistemi paesaggistico-ambientali.	▼
Beni paesaggistici e culturali	Né le aree direttamente interessate dalla presente azione di variante, né quelle in rapporto con esse sono interessate da vincoli paesaggistici e/o beni culturali.	▼
6 Agricoltura e foreste		
Agricoltura	Le aree interessate dalla presente variante non risultano connesse in alcun modo al sistema dell'agricoltura.	▼
Foreste	Le aree interessate dalla presente variante non risultano interessate dalla presente componente ambientale.	▼
7 Traffico e clima acustico		
Sistema viario e connessioni	Le aree interessate dalla presente variante risultano adeguatamente rapportate al sistema della viabilità esistente in relazione alle previsioni che comunque, in relazione alla loro esiguità, non configurano ripercussioni significative sul	▼

<i>Componenti ambientali</i>	<i>Considerazioni in merito all'incidenza rilevata o attesa</i>	<i>Interferenze</i>
	sistema in oggetto.	
Clima acustico, rumore e vibrazioni	Si ritiene che in conseguenza ai contenuti della presente variante non siano attendibili incrementi o peggioramenti significativi dei livelli di inquinamento acustico.	▼
8		Rifiuti
Produzione di rifiuti	In relazione alla loro esiguità, le previsioni proposte non configurano ripercussioni significative sul sistema in oggetto.	▼
9		Vincoli
Vincoli	Il sistema dei vincoli esistenti non determina incoerenze rispetto ai contenuti delle singole previsioni di variante.	▼
11		Pianificazione sovraordinata
Coerenza delle previsioni con gli strumenti di pianificazione sovraordinati	In relazione alla lieve entità delle aree coinvolte dalla variante ed alla loro puntuale localizzazione, si ritiene che, in linea generale, i contenuti della stessa non interferiscano con le disposizioni generali di tutela dello strumento di pianificazione regionale, né con eventuali progetti o obiettivi prioritari definiti a tale livello. Parimenti, le singole previsioni di variante non interferiscono con gli obiettivi, né con le indicazioni del PTCP rispetto agli ambiti territoriali individuati a livello provinciale, alle previsioni infrastrutturali del medesimo livello, agli elementi del paesaggio, alle aree agricole strategiche ovvero alla rete ecologica.	▼

Con riferimento a quanto sinora analizzato e considerato è verosimile asserire che **la variante non produce nel complesso, né fa attendere effetti significativi sulle componenti ambientali analizzate.**

In ragione di ciò, si premette in questa sede che, con riferimento alla metodologia d'analisi e verifica di cui al presente documento, non appare necessario procedere alla tipizzazione delle ricadute attese di cui successivo paragrafo di merito del presente Rapporto Preliminare.

5. FASE 4: VALUTAZIONE AMBIENTALE E MISURE DI MITIGAZIONE

5.1 INTRODUZIONE

La valutazione ambientale è finalizzata all'individuazione e alla verifica della significatività degli effetti potenzialmente indotti dalle previsioni delle varianti di piano/programmi in esame, sulla base dei criteri per la caratterizzazione degli impatti medesimi previsti dall'Allegato I del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.

Sulla base delle analisi condotte nel capitolo precedente ed in relazione alla previsione della presente variante al PGT vigente, tale valutazione permette di esplicitare gli effetti potenzialmente generati, evidenziando l'eventuale necessità di misure di mitigazione e/o compensazione per garantirne la piena sostenibilità. In particolare, vengono esplicitati i criteri e le condizioni per permettere all'*Autorità competente* di valutare la necessità di assoggettare la variante alla procedura completa di VAS, oppure di escluderla da tale procedimento, eventualmente con prescrizioni.

5.1.1 TIPIZZAZIONE DEGLI EFFETTI

La metodologia finalizzata a fornire indicazione della significatività degli effetti potenzialmente generati dalle previsioni della variante di Piano sulle componenti ambientali è basata sulla caratterizzazione degli attributi degli effetti, che ne specificano la natura (tipizzazione); nel merito, quanto proposto è ispirato alle metodologie comunemente utilizzate nelle procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per la valutazione della significatività degli impatti quando questi non sono prevedibili in modo preciso ed univoco, garantendo, al contempo, una facile ed immediata interpretazione dei risultati.

La tipizzazione applicata è di tipo binario: ogni attributo che compare nelle combinazioni descrive un aspetto dell'effetto, rappresentabile con due possibili attributi tra cui viene scelto, logicamente, quello più appropriato per l'effetto previsto.

Gli aspetti considerati per la tipizzazione degli effetti sono stati definiti coerentemente con i *Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi* indicati dall'Allegato I del DLgs 4/2008 e richiamati dalla normativa regionale (si veda la tabella seguente).

<i>Aspetto</i>	<i>Attributi (dell'effetto)</i>	<i>Descrizione</i>
Tipologia effetto	Positivo (+) Negativo (-)	Indica l'effetto generato dal Piano (rispettivamente positivo o negativo) nei confronti di una specifica componente ambientale.
Probabilità	Certo Incerto	Indica la probabilità che caratterizza il verificarsi di un effetto nei confronti di una specifica componente ambientale.
Durata	Permanente Temporaneo	Indica la durata dell'effetto nel tempo, considerando, quale orizzonte temporale di riferimento, la vita umana.

<i>Aspetto</i>	<i>Attributi (dell'effetto)</i>	<i>Descrizione</i>
Frequenza	Sistematico Occasionale	Indica la frequenza con la quale si attende il verificarsi dell'effetto.
Reversibilità	Non reversibile Reversibile	Indica la naturale reversibilità dell'effetto, anche in questo caso considerando, quale orizzonte temporale di riferimento, la vita umana.
Carattere cumulativo	Cumulabile Non cumulabile	Indica la cumulabilità dell'effetto rispetto ad altri effetti indotti dallo stesso Piano o da altre potenziali sorgenti di effetti vicine; si specifica che con “non cumulabilità” si intende sia la vera e propria assenza di cumulabilità, sia la presenza di una cumulabilità tale da non determinare una amplificazione significativa degli effetti.
Natura transfrontaliera	Transfrontaliero Non transfrontaliero	Indica la possibilità che gli effetti potenzialmente indotti interessino o non interessino gli Stati esteri.
Rischi	Rischio Nessun rischio	Indica la possibilità che si verifichino rischi per la salute umana o per l'ambiente in caso di incidenti o di non adeguata gestione degli interventi previsti dal Piano; per gli effetti positivi tale aspetto non è considerato.
Estensione	Sovralocale Locale	Indica l'estensione degli effetti potenzialmente indotti, ovvero se gli effetti interessano unicamente l'area di intervento del Piano o se si estendono maggiormente.
Valore area	Area di particolare pregio Area non di pregio	Indica il valore della componente ambientale e dell'area sulla quale si possono prevedere i potenziali effetti indotti dal Piano in relazione al contesto ambientale e territoriale in cui ci si colloca.
Vulnerabilità area	Area vulnerabile Area non vulnerabile	Indica la vulnerabilità della componente ambientale e dell'area sulla quale si possono prevedere i potenziali effetti indotti dal Piano in relazione al contesto ambientale e territoriale in cui ci si colloca.
Aree o paesaggi protetti	Area protetta Area non protetta	Indica l'interessamento, da parte dei potenziali effetti indotti dal Piano, di aree protette a livello comunitario, nazionale, regionale o locale.

5.1.2 CONVERSIONE QUANTITATIVA

Al fine di quantificare in modo univoco la significatività degli effetti indotti è di norma opportuno attuare il passaggio dalla valutazione esclusivamente qualitativa descritta al punto precedente ad una procedura di valutazione numerica che permetta di ottenere dei valori di sostenibilità degli effetti attesi.

La metodologia sviluppata per la conversione quantitativa della tipizzazione precedentemente condotta ipotizza una situazione ottimale, ovvero quella in cui gli effetti realizzati si configurano per la migliore combinazione tipizzante (effetto certo, permanente, sistematico, irreversibile, cumulabile, transfrontaliero, rischioso, sovralocale e che interessa un'area di particolare pregio, vulnerabile e protetta) e la situazione più sfavorevole (rappresentata da attributi antitetici a quelli sopracitati). Si specifica che il termine migliore o favorevole rapportato alla tipizzazione non descrive, tuttavia, le conseguenze della variante di Piano (di beneficio o meno), ma la sua portata, ovvero la sua importanza. Quindi, un effetto certo è più importante di uno incerto in quanto ci si può attendere con ragionevole sicurezza che si verifichi; un effetto non confinato è più importante di uno confinato, dato che estende le sue conseguenze su un territorio più vasto; un effetto permanente è più importante di uno temporaneo, in quanto indica una situazione in cui il sistema ambientale non è in grado di rigenerarsi autonomamente, ecc... Ragionando in termini quantitativi, agli attributi di importanza elevata viene assegnato valore 1, mentre agli attributi di importanza limitata valore 0,5: nella valutazione è, ad esempio, più importante un effetto certo, permanente e sistematico (punteggio 3), rispetto ad uno incerto, temporaneo e occasionale (punteggio 1,5) (si veda la tabella seguente). L'attributo positivo/negativo indica, invece, unicamente il segno dell'effetto generato, ovvero il fatto che la variante di Piano determini, rispettivamente, effetti migliorativi o peggiorativi sulla componente ambientale considerata.

Conversione degli attributi qualitativi in punteggi quantitativi

<i>Attributi favorevoli / Punteggio: 1</i>	
<u>Effetto:</u>	Certo
	Permanente
	Sistematico
	Non reversibile
	Cumulabile
	Transfrontaliero
	Rischio
	Sovralocale
	Area di particolare pregio
	Area vulnerabile
	Area protetta

<i>Attributi sfavorevoli / Punteggio 0,5</i>	
<u>Effetto:</u>	Incerto
	Temporaneo
	Occasionale
	Reversibile
	Non cumulabile
	Non transfrontaliero
	Nessun rischio
	Locale
	Area non di pregio
	Area non vulnerabile
	Area non protetta

5.1.3 SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI

Al fine della verifica del livello di significatività generato dalle previsioni di Piano, in ordine alla metodologia in parola, si opera di norma sommando algebricamente i punteggi corrispondenti agli attributi individuati per ciascun effetto potenzialmente generato su ciascuna componente ambientale considerata; a tale punteggio deve essere aggiunto il segno, che indica la positività o negatività dell'effetto sulla componente ambientale (punteggio di effetto). In valore assoluto, il punteggio di effetto maggiormente elevato (ottenibile sommando tutti gli attributi favorevoli) è 11, mentre il punteggio più basso (ottenibile sommando tutti gli attributi sfavorevoli) è 5,5. È evidente che in alcuni casi si può riscontrare nessun effetto generato dalla previsione della variante di Piano sulla componente ambientale considerata: ciò indica che la previsione della variante di Piano è indifferente rispetto alle caratteristiche della componente ambientale. La significatività degli effetti è valutata sulla base del punteggio di effetto: l'effetto generato è considerato significativo quando il punteggio di effetto, calcolato come sopra descritto, è maggiore o uguale a 7,5 in valore assoluto (ovvero risulta tipizzato con almeno 4 attributi favorevoli sugli 11 possibili). Sono comunque sempre considerati come significativi, indipendentemente dal punteggio complessivo di effetto ottenuto, gli effetti negativi che risultano tipizzati come “transfrontalieri” oppure che interessano “aree protette”; in questi casi si rende necessaria la procedura di VAS.

<i>Punteggio di effetto</i>	<i>Significatività dell'effetto</i>	<i>Descrizione e prescrizioni</i>
da -10,5 a -11	Effetto negativo molto significativo	L'effetto negativo è tipizzato come <i>transfrontaliero</i> oppure interessa un'area protetta. La variante deve essere assoggettata alla procedura di VAS.
da -7,5 a -10	Effetto negativo significativo	L'effetto generato risulta essere di rilevante entità e comunque tale da poter determinare un significativo peggioramento sulla componente ambientale considerata. L'effetto negativo deve essere adeguatamente mitigato (o compensato) al fine di eliminare tale effetto, oppure di ridurne in modo determinante la significatività. La variante di Piano può in tal caso essere esclusa dalla procedura di VAS con prescrizioni ; in assenza di adeguati interventi di mitigazione (o compensazione), tuttavia, la variante di Piano deve essere assoggettata alla procedura di VAS.
da -5,5 a -7,0	Effetto negativo non significativo	L'effetto generato risulta essere di scarsa entità e comunque non tale da determinare un rilevante peggioramento sulla componente ambientale considerata. Ove possibile, l'effetto negativo deve essere mitigato (o compensato) al fine di eliminarlo completamente oppure di ridurne ulteriormente la significatività; le misure di mitigazione non sono obbligatorie. La variante di Piano può essere esclusa dalla procedura di VAS, eventualmente con prescrizioni.
0	Nessun effetto	La variante di Piano non determina alcuna alterazione sulla componente ambientale considerata. Essa può essere esclusa dalla procedura di VAS.

<i>Punteggio di effetto</i>	<i>Significatività dell'effetto</i>	<i>Descrizione e prescrizioni</i>
da +5 a +10,5	Effetto positivo	L'effetto generato determina un miglioramento , più o meno significativo, della componente ambientale considerata. Possono essere previste ulteriori misure di miglioramento per incrementare l'effetto positivo. La variante di Piano può essere esclusa dalla procedura di VAS.

5.2 VALUTAZIONE PUNTUALE

Secondo la metodologia di verifica ed analisi sinora esplicitata, nel presente paragrafo vengono di norma tipizzati gli effetti relativi alle componenti ambientali che, in sede della procedura di analisi di cui al precedente paragrafo 4.3, siano risultati interferenti; ciò al fine di misurarne l'effettiva portata.

Si specifica altresì che, di norma, le fattispecie (azioni di variante) per le quali il quadro conoscitivo non avesse rilevato criticità, ovvero avesse previsto impatti attesi plausibilmente nulli, non vengono tipizzati.

Richiamando i contenuti del predetto paragrafo 4.3 della presente relazione risulta pertanto evidente che, in ordine ai propri contenuti, la variante non consta necessitare di ulteriore valutazione puntuale per la tipizzazione degli effetti attesi.

5.3 MISURE DI MITIGAZIONE, COMPENSAZIONE O MIGLIORAMENTO E SPECIFICAZIONI

In ordine alle risultanze del processo di tipizzazione degli effetti di cui al precedente paragrafo, la metodologia valutativa sinora novellata prevede la formulazione di opportune misure mitigative, compensative e/o migliorative finalizzate alla sostenibilità degli interventi in attuazione delle previsioni analizzate.

Ciò premesso, in relazione a quanto sinora svolto ed analizzato, si ritiene che la variante non renda necessaria l'introduzione, in esito al processo valutativo di cui al presente documento, di ulteriori previsioni/prescrizioni ai fini mitigativi-compensativi-migliorativi rispetto a quanto di fatto costituito dal complesso degli elaborati operativi del PGT proposto in variante.

5.4 QUADRO SINOTTICO DEL PROCESSO VALUTATIVO DELLE AZIONI DI VARIANTE

<i>Azione di variante</i>	<i>Screening di assoggettabilità</i>	<i>Individuazione delle potenziali interferenze</i>	<i>Valutazione puntuale e tipizzazione degli effetti</i>	<i>Misure di mitigazione, compensazione, miglioramento</i>
(Fase 2, punto 3.2)	Fase 3, punto 4.1	Fase 3, punto 4.3	Fase 4, punto 5.2	Fase 4, punto 5.3
1	X	V	/	/

6. CONCLUSIONI

Il presente documento, che assume i contenuti di *Rapporto Preliminare* per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del DLgs 4/2008 e della DGR IX/761/2010, ha evidenziato che

la variante in oggetto non comporta potenziali impatti negativi di carattere ambientale

e, pertanto,

non si ravvede la necessità di attivazione della procedura di VAS.

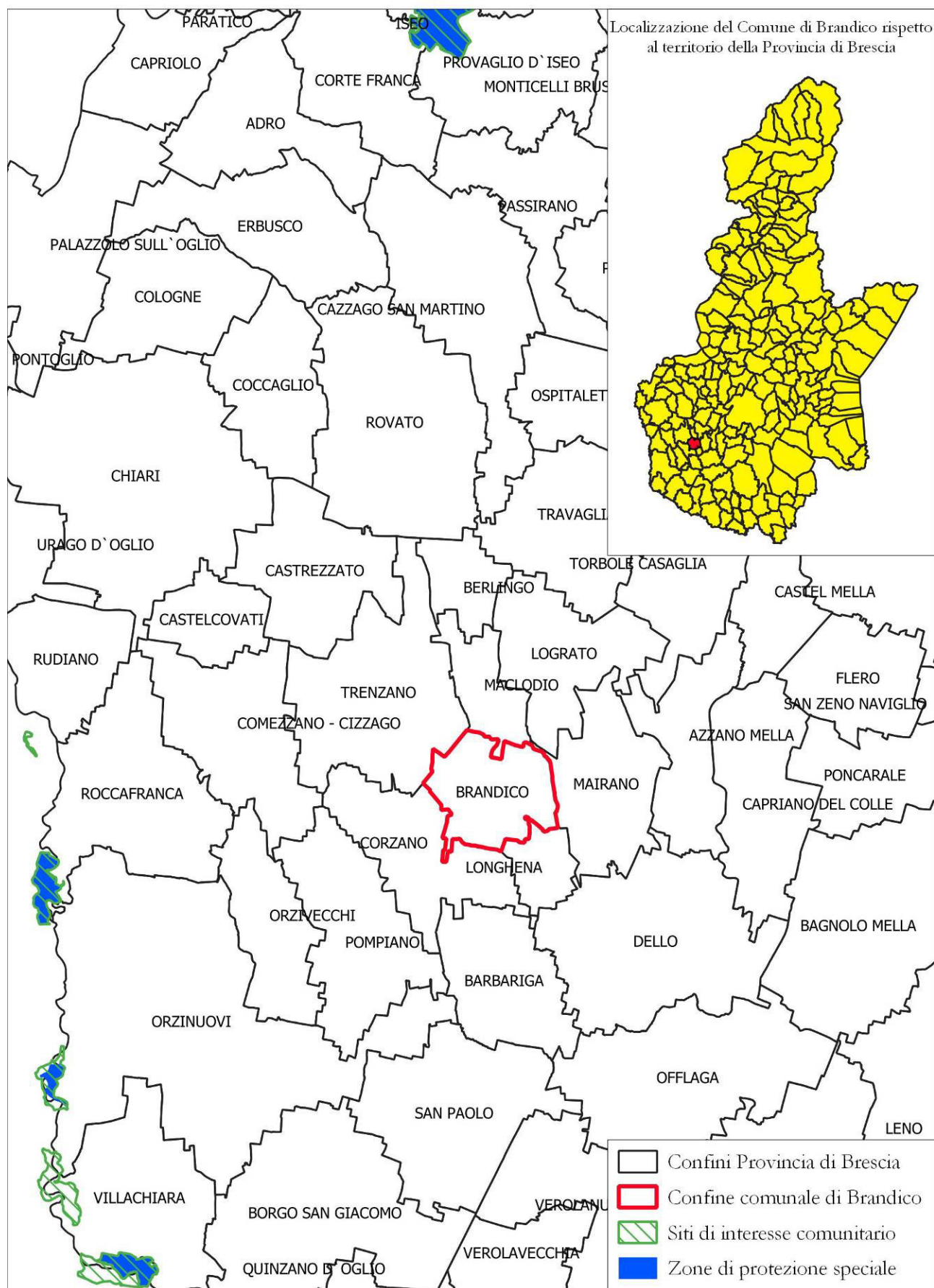
Richiamando altresì quanto svolto - in particolare - al precedente paragrafo 2.1 del presente documento, si ribadisce che, in relazione alle caratteristiche della variante, articolata ed analizzata nelle sue azioni puntuali, nonché al rapporto di queste con gli elementi significativi presenti nei territori contermini,

non si ritiene necessario attivare le procedure di Valutazione d'Incidenza.

ALLEGATO A

Studio preliminare per l'esclusione da Valutazione di Incidenza

Allegato A - Studio preliminare per l'esclusione da Valutazione di Incidenza (scala 1:150.000)



ALLEGATO B

Estratto delle NTA di variante in forma comparata

*Nota: il testo introdotto ex novo al corpus normativo vigente (riportato in grigio) è riportato in blu ed in corsivo (*Abc123*); il testo stralciato è riportato in rosso e barrato (~~Def456~~).*

Art.24 AMBITI TERRITORIALI A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA

Sono gli ambiti territoriali dove esistono già fabbricati con destinazione prevalentemente produttiva di carattere artigianale ed industriale dei quali si prevede il completamento edificatorio per lo sviluppo funzionale delle singole necessità aziendali.

Destinazioni ammesse:

- residenza di servizio all'attività produttiva;
- uffici complementari anche ad altre attività;
- esercizi di vicinato non alimentare;
- autosaloni ed esposizioni merceologiche;
- pubblici esercizi;
- artigianato di servizio;
- artigianato e industria;
- depositi a cielo aperto;
- discoteche e sale da ballo;

Modalità di intervento: Permesso di Costruire (P.d.C.), Denuncia Inizio Attività (D.I.A.), Piano di Lottizzazione (P.L.). Per quanto riguarda i Piani Attuativi (P.L.) le aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico da cedere al Comune sono:

- a) per la residenza 18 mq/ab
- b) per gli uffici anche complementari ad altre attività 100% della SLP
- c) per gli esercizi di vicinato non alimentare 100% della SLP
- d) per autosaloni ed esposizioni merceologiche: 100% della SLP
- e) per pubblici esercizi 100% della SLP
- f) per artigianato ed industria: 20% della SLP
- g) per artigianato di servizio: 20% della SLP
- h) per depositi a cielo aperto: 20% della SLP
- i) per discoteche e sale da ballo: 200% della SLP

La quota massima monetizzabile di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico è la seguente:

- a) per la residenza 100%
- b) per gli uffici anche complementari ad altre attività 50%
- i) per gli esercizi di vicinato non alimentare 50%
- c) per autosaloni ed esposizioni merceologiche 50%
- e) per pubblici esercizi 50%
- f) per artigianato ed industria 50%
- g) per artigianato di servizio 50%
- h) per depositi a cielo aperto 50%
- 3) per discoteche e sale da ballo 50%

24.1 INDICI EDIFICATORI

- Superficie lorda di pavimento: utilizzazione fondiaria (UF) 90% della SF
- Superficie coperta (SC) 60% della SF
- Incremento nei lotti saturi: SLP ~~10~~ 15%; SC ~~5~~ 20%
- Rapporto del verde permeabile 10% della superficie fondiaria
- Altezza massima (H) ml 10.50; *esclusivamente presso le aree produttive della località Bettolino, l'altezza massima è ammessa nella misura di 15 m funzionalmente alla sola realizzazione di magazzini automatici, silos e similari (impianti a ciclo chiuso, ecc...), ovvero per specifiche esigenze connesse al ciclo produttivo.*

24.2 DISTANZE

- dai confini pari a $H/2$ e mai $< 5,00$ ml
- è ammessa la costruzione a confine in caso di fabbricati cortina continua; è ammessa la costruzione a distanza $< 5,00$ ml previa convenzione registrata e trascritta tra le proprietà confinanti, fermo restando il rispetto dei disposti contenuti nell'art.9 del DM 02/4/1968 n.1444
- distanza dai fabbricati: pari a H e mai $< 10,00$ ml
- distanze dalle strade mai inferiore a ml 5,00

24.3 RECINZIONI, MURI DI SOSTEGNO

1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli in tutto o in parte alla pubblica vista, debbono presentare un aspetto decoroso.
2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione. Col provvedimento abilitativo, possono essere dettate prescrizioni al fine di garantire sicurezza e visibilità alla circolazione stradale o di rispettare il contorno ambientale.
3. Le recinzioni, sul fronte stradale, relativamente alle zone residenziali non devono superare l'altezza di ml. 2,50 alla quota del marciapiede stradale; le stesse possono essere realizzate con basamenti in calcestruzzo alti non più di ml. 1,00, la restante altezza deve essere realizzata in modo da permettere un'ampia visione del verde privato retrostante. Nelle zone produttive, fatta eccezione per le parti prospettanti sul fronte stradale, le recinzioni possono essere del tipo cieco la cui altezza non può superare i ml. 2,50 dalla quota del marciapiede stradale. Nelle zone residenziali i muri di confine tra proprietà privata possono essere del tipo cieco la cui altezza non può superare l'altezza di ml. 2,50 quando detti muri si attestano su viabilità pubblica, gli stessi debbono essere arretrati di ml. 10,00 dal filo stradale ed eseguiti come se si trattasse di recinzione da realizzare sul fronte stradale.
4. L'altezza dei muri divisorii e recinzioni verrà misurata:
 - a) a partire dal livello del marciapiede o, in mancanza, del piano stradale per i fronti verso strada;
 - b) dal piano naturale di campagna negli altri casi.
5. Per quanto possibile, esse devono allinearsi con quelle limitrofe, al fine di mantenere l'unità compositiva.
6. Le nuove cancellate sovrastanti i muretti di cinta dovranno essere trasparenti per almeno $2/3$ della loro superficie totale.
7. Nelle zone territoriali omogenee di tipo E è consentito realizzare recinzioni solo per la necessaria protezione degli edifici residenziali o produttive. È vietata la recinzione di interi campi o di intere aziende agricole. Potrà essere consentita la recinzione di terreni adibiti a culture altamente specializzate e/o allevamenti particolari, per i quali ne sia dimostrata l'assoluta necessità.
8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono aprirsi all'interno della proprietà.
9. I cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite.
10. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata dei cancelli devono essere opportunamente inserite nel contesto della struttura.
11. I cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellula devono essere dotati di dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.
12. I cancelli di ingresso su strade e spazi pubblici fuori dai centri abitati, ove consentiti, devono essere arretrati dal ciglio stradale in modo da permettere la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso, fuori dalla sede stradale.
13. La rampa di accesso ai box interrati dovrà avere una pendenza massima pari al 20%
14. I muri di sostegno, ad esclusione di casi motivati, dovranno avere una altezza massima di ml 1,50 con eventuale soprastante recinzione trasparente con altezza massima di ml 1,20.

24.4 PARCHEGGI PERTINENZIALI AI SENSI DELLA L. 122/89

Dovranno essere reperiti i parcheggi pertinenziali in misura di 1,00 mq. ogni 10,00 mc. considerando il volume dei nuovi edifici a destinazione artigianale, industriale, direzionale e commerciale quale prodotto tra la superficie lorda di pavimento e l'altezza teorica di ml. 3,00

24.5 ALTRE NORME

1. Le acque meteoriche provenienti dalla copertura dovranno essere recapitate in apposite vasche di raccolta ed accumulo temporaneo.
2. Il progetto di realizzazione di nuove attività produttive e l'ampliamento di quelle esistenti, deve essere corredato da alcune indicazioni relative all'impatto ambientale, agli eventuali elementi di rischio potenziale indotto, alle eventuali opere di mitigazione e compensazione dell'impatto previsto.
3. Gli interventi edilizi che si dovessero rendere necessari per l'adeguamento alla legislazione in tema di inquinamento e sicurezza e per prescrizioni di Enti pubblici, sono sempre consentiti.
4. Per gli edifici residenziali esistenti è consentita la ristrutturazione.
5. Lungo il confine con ambiti di piano con destinazione diversa da quella produttiva, dovrà essere prevista la realizzazione di una fascia di mitigazione ambientale e paesistica della larghezza non inferiore a ml. 5,00 e costituita da una prima fascia costituita da siepe con altezza massima di ml. 2,10 e da una seconda fascia costituita da alberature ad alto fusto.
6. L'ambito perimetrato e contrassegnato presso le cartografie operative del PdR al numero 1 è da intendersi prevalentemente funzionale all'attuazione delle previsioni di cui al precedente comma 5 e può concorrere alla determinazione del peso insediativo massimo ammissibile su altre aree adiacenti assoggettate alle norme di cui al presente articolo. Previo rispetto dei disposti di cui al precedente comma 5, gli spazi di cui al presente comma sono pertanto da intendersi riservati, oltre che alle funzioni a filtro urbano predette, allo svolgimento di attività all'aperto complementari a quelle produttive (logistica, parcheggio, ecc...).